



Titolo

Corte federale d'appello – Revocazione e revisione – art. 63 CGS – giudizio rescindente – giudizio rescissorio – distinzione

Descrizione

In sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente (CFA, Sezione I, n. 43 - 2019/2020). D'altro canto, anche in sede di giudizio di revisione vi è una fase diretta alla verifica dell'astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell'istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (fattispecie in cui il reclamo è stato dichiarato inammissibile in quanto generico poiché non ha consentito di operare quel giudizio revocatorio o revisorio che la norma prescrive in termini di fatti omessi, di fatti nuovi, di nuove prove o di fatti inconciliabili accertati nei diversi giudizi).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 57/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 057CFA del 4 marzo 2020 (SIG. PAOLONI MARCO - PROCURA FEDERALE)